

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - esposizione sommaria dei fatti – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 18363 del 18/09/2015

Riproduzione integrale in ricorso degli atti di causa mediante assemblaggio - Rispetto del requisito previsto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità, salva la facile espunzione dei documenti integralmente riprodotti - Parte residua - Valutazione dell'autosufficienza dei singoli motivi. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 18363 del 18/09/2015

In tema di ricorso per cassazione, la tecnica di redazione mediante integrale riproduzione di una serie di documenti si traduce in un'esposizione dei fatti non sommaria, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., e comporta un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza, sicché è sanzionabile con l'inammissibilità, a meno che il coacervo dei documenti integralmente riprodotti, essendo facilmente individuabile ed isolabile, possa essere separato ed espunto dall'atto processuale, la cui autosufficienza, una volta resi conformi al principio di sinteticità il contenuto e le dimensioni globali, dovrà essere valutata in base agli ordinari criteri ed in relazione ai singoli motivi.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 18363 del 18/09/2015